



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Determinazione del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO

Numero Registro Generale

Data

240

15-12-2023

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE ECONOMICA 2023.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tendendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal primo gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate dal presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

DATO ATTO CHE, come da previsione dell'art. 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

1. comma 1 lettera a):
 - 1.1. importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
 - 1.2. risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
2. comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
3. comma 1 lettera c): risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

4. comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
5. comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1 aprile 2023);

DATO ATTO ALTRESI', che le risorse variabili sono espressamente elencate dell'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) – incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO CHE il comma 3 prevede che *“In attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL”*;

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art. 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 14.12.2023 recante *“Contrattazione Collettiva Integrativa (CCI) triennio normativo 2023/2025 e parte economica 2023. Atto di indirizzo”*;

VISTO l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO:

- l'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007);
- l'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del D.Lgs. n. 135/2018: *“In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera con riferimento:*
 - o a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - o b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23”;*
- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di Elevata Qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b),d) a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell’articolo 67 del CCNL 21.05.2018 (differenziali PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2, dell’articolo 67 del CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario;
- somme residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall’1.1.2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 76 del D.Lgs, 19 aprile 2017, n. 56 e dall’art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017 e dall’01.07.2023 gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- art. 79, comma 3, incremento del fondo e del budget delle E.Q. fino allo 0,22% del monte salari 2018, di competenza 2023, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell’anno 2021;
- art. 79, comma 5, in aumento del fondo e del budget delle E.Q. fino allo 0,22% del monte salari 2018, di competenza 2022, con suddivisione proporzionale sulla base delle composizione degli stessi nell’anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevate Qualificazioni;
- salario accessorio del Segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare 23/2023, a corredo del conto annuale, ha confermato che concorre alla definizione del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRECISATO che il Segretario Comunale è “a scavalco” e che quindi questo Ente non eroga nessun trattamento accessorio;

RILEVATO che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l’altro, l’obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs.

75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

- il Comune di Lovero non si è avvalso delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, e pertanto non ricorre la fattispecie;

RITENUTO PERTANTO di procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, già previste nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 anno 2023, nel rispetto delle norme sopra richiamate, come specificato nella tabella dimostrativa sotto riportata:

PARTE STABILE		
RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2023 EURO
	Importo unico consolidato anno 2017	7.777,45
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1, lett. a)	Art. 67, comma 2 lett. a) per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 (dal 2019) – <u>Non soggetti al limite</u>	416,00
	Art. 67, comma 2 lett. b) differenziali posizioni economiche – <u>Non soggetti al limite</u>	43,95
	Art. 67, comma 2 lett. c): RIA	0,00
	Un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 – <u>Non soggetti al limite</u>	338,00
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1, lett. d)	Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – <u>Non soggetti al limite</u>	114,40
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. – <u>Non soggetti al limite</u>	1.159,50
TOTALE		9.849,30
PARTE VARIABILE		
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 2 lett. a)	Art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge – <u>Non soggetti al limite</u>	0,00
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 2 lett. b)	Incremento contrattabile fino all'1,2% del monte salari anno 1997	0,00
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 2 lett. c)	Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva	0,00
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 2 lett. d)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina degli straordinari – <u>Non soggetti al limite</u>	596,14
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 3	Incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018 – <u>Non soggetti al limite</u>	78,08
Art. 79 CCNL 2019/2021 comma 5	Quota una tantum risorse art. 79, comma 1 lett. b) di competenza anni 2021 e 2022 e incremento del fondo fino allo 0,22% del monte salari 2018 per l'anno 2022 <u>Non soggetti al limite</u>	754,08
Art. 80 CCNL 2019/2021 comma 1, lett. d)	Economie fondo anno precedente – <u>Non soggetti al limite</u>	143,64

TOTALE	1.571,94
---------------	-----------------

TOTALE FONDO	11.421,24
---------------------	------------------

DATO ATTO CHE:

- questo Ente ha rispettato le regole sul pareggio di bilancio;
- con il presente provvedimento è assicurato il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, in particolare, dell'art. 1, comma 562 della legge 296/2006;
- le risorse come sopra quantificate destinate all'incentivazione delle risorse umane e produttività anno 2023 sono previste nei capitoli di spesa relativi al personale del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 anno 2023;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

COSITUTIRE, per le ragioni di cui in premessa, il fondo risorse decentrate per l'anno 2023 nell'importo complessivo di € 11.421,24 di cui € 3.643,79 non soggetti a limite, dando atto che lo stesso è contenuto nel limite 2016;

DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2023-2025, anno 2023 nei capitoli relativi agli stipendi del personale dipendente;

TRASMETTERE il presente atto al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica;

TRASMETTERE, ALTRESI', la presente determinazione alle OO.SS. provinciali di categoria ai fini del procedimento di informazione;

ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge 190/2012 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione della presente;

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa adottate nella fase preventiva di formazione dell'atto.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Lovero, 15-12-2023

Il Responsabile del Servizio
LUCCHINI JESSICA



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

DETERMINAZIONE N. 240 DEL 15-12-2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE ECONOMICA 2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO, previo aver riscontrato:

- a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
- b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle medesime entrate;
- c) l'esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell'investimento del presente visto, tenendo conto della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lovero, 15-12-2023

Il Responsabile del Servizio
Rag. LUCCHINI JESSICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione N° 240 del 15-12-2023, avente ad oggetto COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE ECONOMICA 2023 pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 15-12-2023 al 31-12-2023 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lovero, 15-12-2023

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
LUCCHINI JESSICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.